



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROSSANO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ambrogio Colombo ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. **R.G. 1035/2006**

TRA

COMUNE DI ROSSANO , in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentata e difesa dall'avv. A. R., entrambi elettivamente domiciliati in Rossano presso la Casa comunale;

-appellante-

CONTRO

G. G. e G. M.;

rappresentati e difesi dall'avv. A. S., procuratrice domiciliataria;

-appellatió

avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza **415/2006** emessa dal Giudice di Pace di Rossano, depositata in data 20.04.2006, notificata il 09.05.2006

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 30.05.2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato G. G. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Rossano (di seguito G.d.P.) l'ente comunale in epigrafe indicato ed, agendo in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sul minore G. M., domandava, deducendo la responsabilità dell'ente convenuto, il risarcimento dei danni da quest'ultimo sofferti a seguito del sinistro occorso il 11.09.2003. Esponeva che il minore, alla guida del proprio motoveicolo Yamaha tg. 8HYLT, nel percorrere la via Armenia, nei pressi del Commissariato di P.S., andava ad impattare con la ruota anteriore su un rialzo che delimitava l'area di un tombino della condotta fognaria e, perdendo l'equilibrio, rovinava sull'asfalto.

Si costituiva in giudizio il Comune di Rossano il quale contestando la prospettazione di parte attrice ed eccependo l'infondatezza dell'altrui pretesa, instava per la reiezione della spiegata domanda risarcitoria.

Con la sentenza gravata il G.d.P. accoglieva la domanda condannando il Comune di Rossano al pagamento di p 1.713,31, oltre interessi a titolo di risarcimento nonché alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza spiegava appello il Comune di Rossano ribadendo le censure e le eccezioni già sollevate innanzi al G.d.P. e segnatamente: la mancanza, nella specie, di un'insidia e trabocchetto, l'ascrivibilità al danneggiato di una condotta non improntata alla massima prudenza. Deduceva, poi, che il primo Giudice avrebbe fatto confusamente riferimento prima alla responsabilità ex art. 2043 c.c. e, successivamente, all'art. 2051 c.c., norma ritenuta non invocabile nella specie. Censurava infine l'impiano motivo della sentenza gravata (erronea, contraddittoria e carente) e ne chiedeva la riforma con accertamento della esclusiva responsabilità dell'appellato e reiezione della domanda risarcitoria. Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituivano G. G., in qualità di proprietario del motoveicolo, e G. M., nel frattempo diventato maggiorenne, i quali, eccependo, l'infondatezza del gravame, concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo una serie di rinvii veniva introitata per la decisione da questo Giudice, concedendo termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie portata all'attenzione del Tribunale pone la *vexata quaestio* relativa al tipo e all'ambito della disciplina applicabile nei casi di sinistri avvenuti sulla pubblica strada ed, in particolare, della possibilità di configurare, al riguardo, una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c.

A tale riguardo, non ignora questo Giudice che l'applicabilità o meno dell'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti ó come nella specie - di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte di cittadini, costituisce tuttora oggetto di vivace dibattito in dottrina e in giurisprudenza. Da un lato vi è chi sostiene infatti che la norma in parola non può trovare applicazione alcuna in consimili casi in quanto la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni un controllo effettivo, continuo, efficace ed idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. La norma infatti postula un dovere di vigilanza

gravante sul custode da cui discende la responsabilità, responsabilità che invece non può sussistere laddove un tale dovere di vigilanza non è esigibile in concreto (cfr. *ex multis* Cass. n. 11446/2003; Cass. n. 298/2003; Cass. n. 11366/2001). Da qui la necessità di dover sempre sussumere la responsabilità della P.A. in seno alla generale clausola di cui all'art. 2043 c.c.

Secondo un diverso orientamento, invece, l'art. 2051 c.c. deve poter trovare applicazione anche nell'ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di notevoli dimensioni soggetti ad uso generale, non essendo contemplata dall'ordinamento una clausola di esclusione o di eccezione per la P.A. allorché essa rivesta la qualità di custode (cfr. Cass. n. 19653/2004; Cass. n. 488/2003).

La distinzione tra i due diversi paradigmi di responsabilità civile implica conseguenze rilevanti anche sotto il profilo dell'onere probatorio. Nel primo caso il danneggiato per ottenere il risarcimento dalla pubblica amministrazione dovrà dimostrare la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che la P.A. sarebbe tenuta a prevenire applicazione del più generale principio del *neminem laedere*). Va specificato, però, che la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti all'utilizzo del bene da parte del soggetto danneggiato, non può essere limitata ai soli casi insidia e trabocchetto, essendosi chiarito, in giurisprudenza, che essi vanno intesi come elementi sintomatici della responsabilità pubblica, essendo infatti ben possibile che essa possa rinvenire da un diverso comportamento colposo della amministrazione (in termini, ad es., Cass. n. 5445/2006).

Nel secondo caso invece la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia comprovato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico della P.A. custode la quale è tenuta a fornire la prova liberatoria dimostrando il caso fortuito.

Ebbene, tanto doverosamente premesso, non essendo state rappresentate valide argomentazioni dogmatiche che inducano ad opinare diversamente, ritiene il Tribunale assolutamente condivisibile e maggiormente conforme al vigente dettato normativo il secondo degli orientamenti lumeggiati non potendo negarsi, in fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa, la possibilità di configurare in capo alla P.A. una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Ed invero, né la lettera, né la *ratio* della disposizione in parola legittimano un'esegesi

restrittiva della stessa o, comunque, un'interpretazione tale da consentirne l'operatività solo in relazione all'onere di custodia gravante nei confronti dei soggetti privati. Del resto, anche la prova liberatoria ammessa ha ad oggetto essenzialmente il caso fortuito e non anche la natura pubblica o privata del custode della *res* dalla quale sia derivato il danno, né le dimensioni della stessa o la sua natura demaniale.

Del resto a tale indirizzo si iscrivono anche i più recenti arresti della Suprema Corte la quale, a partire dal 2006 (cfr. Cass. n. 3651/2006; Cass. n. 5445/2006; Cass. n. 1538./2006) ha affermato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche alla P.A. osservando che in casi analoghi a quello che qui ci occupa *«la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c. risulta [í] non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.ö (così Cass. n. 3651/2006 cit.), in quanto òelemento sintomatico della possibilità di custodia del bene nel demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune [í] infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposte le attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradaleö (così Cass. n. 15383/2006 cit. § 6.7. e § 8.2.).*

Tale orientamento ermeneutico, inaugurato dalle citate sentenze, è stato poi confermato dalla più recente giurisprudenza del Giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 12449/2008; Cass. n. 15042/2008) il quale ha affermato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche relazione ai beni demaniali, con la precisazione che essendo, tuttavia, detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode (perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti che hanno accesso ad essi e non possono essere esclusi dall'uso del bene da parte del custode, che solo entro certi limiti può sorvegliarne le azioni), il caso fortuito idoneo ad esimere la responsabilità del custode dei beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i privati.

In particolare, il caso fortuito può ritenersi sussistente tutte le volte in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale ed intrinseca al bene e non ne rappresenti un ontologico modo d'essere, ossia quando l'elemento causale del danno sia imputabile a comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente riconoscibili ineliminabili del

custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione, fermo restando che, in ogni caso, la demanialità e la notevole estensione dei beni non costituiscono elementi idonei, di per sé, ad escludere la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.

In altri termini, i criteri di imputazione della responsabilità in parola devono tener conto della natura e della funzione dei beni demaniali, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode dei beni privati risponde oggettivamente danni provocati dal modo d'essere per bene, sia in virtù del principio *cuius commoda eius incommoda*, sia perché può escludere terzi dell'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, il custode dei beni destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente vari ed indeterminati, a causa del comportamento degli innumerevoli utilizzatori aventi legittimo accesso al bene e che non possono essere esclusi dall'uso dello stesso e la cui condotta è concretamente sorvegliabile solo entro certi limiti.

Ne discende che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza di manutenzione razionalmente esigibili in base ai criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.

In conclusione, ritiene questo Giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze idonee ad escludere automaticamente l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c. Una volta ritenuta applicabile la norma in parola e ritenuto assolto, a cura del danneggiato, il nesso causale, tali caratteristiche devono intendersi quali circostanze - che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa all'indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene - possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere della prova liberatoria che grava sulla P.A.

A tal fine, come detto, assumono rilievo la natura e la tipologia delle cause che abbiano provocato il danno dovendosi distinguere, da un lato, quelle insite alla struttura del bene e, pertanto, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, e, dall'altro, quelle estrinseche alla struttura del bene create da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con l'uso della più diligente attività di manutenzione e custodia.

Rientrano, ad esempio, nel primo caso, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria ingannevole. In tali

evenienze è agevole configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode-soggetto pubblico essendo egli obbligato controllare lo stato della cosa, a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza e a garantirne l'idoneità per l'uso cui è destinata. La prova liberatoria, dunque, consisterà nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, in modo che tale dimostrazione possa, anche via indiretta (e, cioè, per presunzione), giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile e inevitabile nonostante il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile tale nozione risulti non identificato.

Possono essere invece ricondotte al secondo caso, in materia di strade, le ipotesi in cui si sia verificata una perdita d'olio da parte di un veicolo di passaggio, l'abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti o rifiuti pericolosi e/o ingombranti sulla sede stradale da parte di taluno degli utenti della stessa. Qui l'agente dannoso può ricondursi al caso fortuito quantomeno finché non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente a consentire all'ente gestore di acquisire conoscenza del pericolo venutosi a creare e di attivarsi diligentemente per eliminarlo. Si configura, cioè, il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente - volto, in seno all'attività di custodia, a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla tempestivamente agli utenti - nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, di talché possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito nel senso che il bene sia stato solo mera occasione (e non concausa) dell'evento in dipendenza dell'indicato fattore temporale.

Quanto sopra lumeggiato costituisce applicazione dei principi giurisprudenziali su enunciati volti ad addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere in virtù dei doveri di sorveglianza di manutenzione ragionevolmente esigibili secondo criteri di correttezza e diligente gestione, alla luce della natura del bene e della causa del danno.

Tale approdo, peraltro, continua a godere del pieno avallo della giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che *dagli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è, in linea generale, applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della*

strada, indipendentemente dalla sua estensione (così, Cass. n. 6537/2011) ed ancora *la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni (nella specie una strada pubblica); tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode* (così, Cass. n. 3253/2012).

2. Quanto detto rivela come l'opzione per l'una o l'altra fattispecie di responsabilità postula accertamenti ontologicamente diversi, tanto sul piano eziologico che su quello probatorio, ed implica distinti temi di indagine con un differente *thema probandum*. Secondo il paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. è infatti necessario accertare se vi sia stato un contegno, commissivo od omissivo, dal quale sia eziologicamente derivato un pregiudizio per i terzi, mentre la struttura della responsabilità per cose in custodia prescinde da qualsivoglia indagine sulla condotta del custode che resta quale elemento estraneo alla fattispecie fondata, invece, sul rischio gravante sul custode stesso per i danni che la cosa può arrecare a terzi, salvo il caso fortuito (cfr. Cass. n. 12329/2004; cfr., tra le altre, Cass. n. 14622/2009; Cass. n. 18520/2009).

Ne deriva che, essendo differente la *causa petendi* allorché si invochi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero quella ex art. 2051 c.c., non v'è possibilità per il Giudice di applicare liberamente la seconda fattispecie laddove l'attore non abbia allegato e provato, a sostegno, della sua pretesa, circostanze idonee a giustificare il richiamo di detta norma.

Invero, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato postulato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il Giudice renda una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante laddove la pronuncia si fondi su fatti ritualmente allegati e provati, essendovi solo il divieto di attribuire alla parte un bene della vita diversa da quello richiesto.

Va da sé che il problema relativo alla qualificazione dell'azione va pertanto risolto, di volta in volta, sulla base della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (*iura novit curia*).

Nella (invero) scarna narrativa del libello introduttivo gli odierni appellati deducevano *la responsabilità dell'ente per omessa e irregolare tenuta del manto stradale*, tanto

consente di affermare che veniva rappresentata, quale ragione posta a fondamento della domanda, il dissesto del manto stradale che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato il sinistro a prescindere dalla attribuzione delle caratteristiche di insidia o trabocchetto al rialzo presente sull'asfalto dal quale sarebbe scaturita la fattispecie dannosa.

Orbene, quanto dedotto in citazione in primo grado deve ritenersi suscettibile di essere inquadrato nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.

3. Ciò chiarito, si rende pertanto necessario verificare se risultino essere integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda, dolendosi parte appellante dell'erroneità, della contraddittorietà e carenza della motivazione.

Come più sopra osservato, gli elementi per potersi configurare detta responsabilità sono dati dalla sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto imputabile e la cosa, dalla prova di un evento lesivo ed un evento dannoso e dalla dimostrazione di un nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo.

Nessun dubbio in merito alla relazione custodiale che lega l'odierno appellante alla strada teatro del sinistro.

Dimostrato può ritenersi l'evento lesivo. In tal senso depongono la documentazione in atti ed il compendio fotografico nonché le dichiarazioni del teste xxxxxx, ispettore superiore presso il Commissariato di P.S. di Rossano, della cui attendibilità non è dato dubitare, il quale ha dichiarato che, pur non avendo assistito al momento dell'incidente ed essendo giunto sul posto quando era già arrivata l'autoambulanza, ha ricordato di aver visto G. M. ferito sull'asfalto e il motoveicolo danneggiato.

Come detto, in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della P.A., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione della verifica dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia; tale prova può essere data anche mediante presunzioni, giacché la verifica del danno è, di per sé, un concreto indice della sussistenza di una situazione anomala, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto estranei alla responsabilità *ex art. 2051 c.c.* o dell'insussistenza di impulsi

causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo (cfr., di recente, Cass. n. 2562/2012).

Ed invero, dal complessivo esame degli elementi portati all'attenzione del Tribunale risulta dimostrato il pessimo stato manutentivo della strada *contraddistinto da buche, avvallamenti, sovrapposizioni di diversi strati di asfalto* (così l'informativa degli agenti della Polizia Municipale in atti; cfr. anche la deposizione del teste xxxxxxxx e della G.).

In assenza di adeguati indizi e prove di segno contrario forniti dal Comune di Rossano, ed in mancanza di idonea prova liberatoria, tale elemento, in una con la dimostrazione del danno, alla luce dei principi poso sopra lumeggiati, costituisce valida presunzione della sussistenza degli estremi della responsabilità ex art. 2051 c.c.

Tanto ancorché l'unico testimone che ha riferito di aver assistito al momento del sinistro è xxxxxxxx, sorella di M. e figlia di G.. La teste, dichiarando di essersi trovata a passare dalla zona dell'incidente in concomitanza dello stesso, ha confermato la circostanza che le veniva letta ovvero che in data 11.09.2001, alle ore 23.00 circa, in via Armenia, nei pressi del Commissariato di P.S., G. M., alla guida della moto Yamaha (in realtà Gilera per come si apprende dalla documentazione in atti), a causa di un rialzo presente sul manto stradale e del pessimo stato di manutenzione dello stesso, cadde nei pressi di un tombino. La G. ha anche riferito che il fratello, a seguito dell'impatto, *rimbalzava* con il motorino.

Al riguardo parte appellata non lamenta la scarsa attendibilità del teste (e su tale aspetto il Tribunale non può pronunciarsi d'ufficio considerato che il principio della specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. per l'individuazione dell'oggetto della domanda d' appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo Giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico; cfr. Cass. n. 8548/2012; Cass. S.U. n. 23299/2011), ma la difesa dell'ente locale rivendica invece la necessaria valorizzazione della deposizione della G. nella misura in cui, in concomitanza con altre emergenze istruttorie, consentirebbe di rilevare la negligente condotta di guida del danneggiato quale esclusiva fonte causale del sinistro occorso.

Sul punto preme rilevare che in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità

oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (cfr., da ultimo, Cass. n. 1310/2012).

Nella specie, in effetti, l'affermazione della G. secondo la quale il motoveicolo, dopo aver urtato al rialzo dell'asfalto in prossimità del tombino, è indice di una condotta di guida non diligente nella misura in cui, in considerazione dell'obiettiva non così eccessiva altezza del rialzo stesso (per come è dato apprezzare dall'attenta disamina del compendio fotografico in atti allegato al verbale di sopralluogo operato dalla P.M.), la dinamica così descritta lascia intendere in via presuntiva ed inferenziale una velocità eccessiva e non adeguata per l'occasione.

Nella specie, peraltro, non è ipotizzabile che il rialzo o pur restando un'anomalia dell'asfalto ben più consistente rispetto alle altre di cui è disseminata la strada - abbia determinato un fattore tale da determinare una completa lesione dell'aspettativa alla regolarità del manto stradale verificatasi in prossimità del rialzo. Ed invero, l'evento si è realizzato lungo la via Armenia, quando G. M. aveva già iniziato a percorrerla. La via teatro dell'evento, come attestato dagli agenti della P.M., come risulta dalle fotografie allegate e come confermato dai testi escussi, presenta un manto stradale *contraddistinto da buche, avvallamenti, sovrapposizioni di diversi strati di asfalto*, sia prima che dopo il rialzo *incriminato*, il che rende agevole la possibilità, per chi percorre tale via, specie con un ciclomotore (in sella al quale le vibrazioni e le sollecitazioni derivanti da un'imperfetta sede stradale sono immediatamente avvertibili e percepibili), di rendersi conto del cattivo stato di manutenzione della strada adeguando prontamente la propria condotta di guida secondo gli ordinari canoni di diligenza, prudenza e perizia.

Aggiungasi che, per come riferito dai testimoni escussi nel tratto in cui si è consumato il sinistro che qui ci occupa, la via Armenia non è adeguatamente illuminata, il che, *a fortiori*, avrebbe dovuto indurre il G. ad un atteggiamento improntato ad una maggiore attenzione e prudenza nella guida. Del resto, a norma dell'art. 141 cod. strad. *è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle*

condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Al G. sarebbe bastato, con l'uso dell'ordinaria diligenza nel percorrere la strada, adeguare la propria condotta di guida alla situazione anomala del manto stradale, il che, al momento dell'urto della ruota anteriore con il rialzo *in*criminato - più sporgente e con un angolo di impatto più vivo ed un dislivello più marcato rispetto alle altre buche ed avvallamenti presenti sulla via *o* se non avrebbe evitato la caduta, ne avrebbe quanto meno scongiurato, in parte, gli esiti.

Sussiste, dunque, un comportamento colposo dell'utente danneggiato che - pur se non tale da escludere la responsabilità della P.A., in quanto inidoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso - integra gli estremi di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso che alla luce della complessiva valutazione delle circostanze del caso deve ritenersi pari al 50%.

Deve peraltro essere precisato che il Giudice di appello è legittimato a valutare d'ufficio il concorso di colpa ancorché esso non sia oggetto di specifica richiesta da parte dell'appellato. Ed infatti l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, co. 1, c.c., non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, deve essere esaminata e verificata dal Giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte. Ne deriva che, pertanto, *anche il Giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità* (così la recente Cass. n. 6529/2011; cfr. inoltre, tra le altre, anche Cass. n. 24080/2008; Cass. n. 1687/1969).

Conseguentemente i danni subiti dagli odierni appellati, per come liquidati dal G.d.P. (non avendo il Comune contestato i criteri di liquidazione) andranno risarciti nella anzidetta percentuale dovendo essi in egual misura sopportare la riduzione del diritto al risarcimento per i propri danni.

In particolare il Giudice di prime cure aveva riconosciuto in capo a G. G., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio M., la somma di $\text{p } 945,00$ per i danni al veicolo ed $\text{p } 767,71$ per danno biologico. Per effetto della riduzione derivante

dall'accertato concorso esse devono essere rideterminate in p 472,50 ed p 383,85, per complessivi p 856,65, oltre interessi legali come disposto dal G.d.P., dal dì del sinistro sino al saldo.

3. Pronunciando sulle spese, devono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per compensare al 50% le spese del doppio grado di giudizio, ponendo il residuo 50% a carico del Comune di Rossano, riconosciuto parzialmente soccombente.

Deve poi rilevarsi che le spese vanno liquidate in base alla nuova disciplina sui compensi professionali. Con la l. n. 27/2012 (art. 9), il Legislatore ha infatti previsto l'ultrattività delle previgenti tariffe forensi sino alla data 23 luglio 2012, in attesa di nuova normativa regolamentare che ha trovato epifania con Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n. 140 le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, stabilita per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 22.08.2012 (cfr. artt. 41 e 42 D.M. n. 140/2012). In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte che, in un recentissimo arresto (Cass. S.U. sent. n. 17406 del 12.10.2012), hanno affermato che i nuovi parametri devono essere applicati anche alla determinazione del compenso spettante ad un professionista che, alla data di entrata in vigore del decreto, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, sebbene tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente.

In base alla nuova disciplina nella liquidazione il Giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, procedendo ad una valutazione complessiva e distinguendo le seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. Si dovrà tener conto anche del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Ai sensi dell'art. 11 del D.M. cit. i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al decreto, ma il Giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4, rilevandosi, peraltro che non è più previsto il rimborso forfettario e che le soglie numeriche indicate non sono vincolanti per la liquidazione stessa (art. 1 comma 7). Va infine precisato che non è più previsto il rimborso per le spese forfettarie e che il compenso liquidato comprende ogni attività accessoria (quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la

corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente) le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati (art. 11 co. 8).

Il 50% delle spese di lite del doppio grado di giudizio si liquida pertanto, come da dispositivo, facendo applicazione dei principi di cui al D.M. n. 140/2012 sopra esposti, tenendo conto delle peculiarità del caso, del modesto valore della causa, delle attività defensionali effettivamente espletate, del loro pregio e completezza, del numero di udienze al netto di quelle di mero rinvio, della semplice di attività istruttoria svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rossano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Accoglie parzialmente l'appello, per quanto di ragione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 415/2006, emessa dal G.d.P. di Rossano, condanna il Comune di Rossano, in persona del legale rappresentante p.t.,:

a) al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti di G. G. per la complessiva somma di € 472,50, oltre interessi legali dal dì del sinistro sino al saldo;

b) al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di G. M. per la complessiva somma di € 383,85, oltre interessi legali dal dì del sinistro sino al saldo;

2. Compensa per il 50% le spese del doppio grado di giudizio condannando il Comune di Rossano, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della controparte del restante 50% che si liquida in complessivi € 715,00 (di cui, per il primo grado, € 85,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 50,00 per la fase istruttoria ed € 105,00 per quella decisoria, per complessivi € 290,00; per l'appello, € 135,00 per la fase di studio, € 75,00 per la fase introduttiva, € 175,00 per quella decisoria, per complessivi € 385,00; nonché € 40,00 per esborsi), oltre IVA e CPA come per legge.
Rossano, 20.10.2012.

IL GIUDICE DESIGNATO
DOTT. AMBROGIO COLOMBO